

L'art. 7, paragrafo 3, lettera a), della Direttiva 93/37/CEE statuisce che: ◆◆◆Le amministrazioni aggiudicatrici possono attribuire gli appalti di lavori mediante la procedura negoziata, senza pubblicazione preliminare di un bando di gara ... quando nessuna offerta o nessuna offerta appropriata è stata depositata in esito ad una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate". La stazione appaltante fa legittima applicazione di tale norma, del resto espressamente richiamata nell'atto di indizione della trattativa privata, ponendovi a base gli stessi elaborati progettuali oggetto della precedente gara; né può ritenersi che su tale disposizione prevalga l'art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., il quale non contempla, tra le situazioni legittimanti, quella contemplata dalla direttiva comunitaria. Al riguardo va osservato che la norma nazionale deve essere armonizzata con quella comunitaria ed in caso di contrasto disapplicata dalla stessa stazione appaltante e ciò vale in modo particolare nel caso in cui la trattativa privata è stata organizzata in modo da consentire un'effettiva partecipazione delle imprese interessate, mediante adeguata pubblicizzazione della procedura ristretta.